



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

**PO - TERRITORIO AMBIENTE, SPORTELLINO UNICO
ATTIVITA' PRODUTTIVE, SPORT E TURISMO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE FIERE E
MERCATI - ASSEGNAZIONI PER OCCUPAZIONE DI
SUOLO PUBBLICO**

ORDINANZA SINDACALE NUMERO 5 DEL 30/04/2020

OGGETTO: ORDINANZA PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 4 MERCATI SCOPERTI IN CUI ATTUARE LA RIAPERTURA DELL'ATTIVITÀ LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI IN OSSERVANZA ALLE MISURE DI PREVENZIONE IGIENICO SANITARIA E DI SICUREZZA.

IL SINDACO

Premesso che

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nelle date dell'08,09,11, 22 marzo e 1 aprile 2020 sono state adottate misure urgenti in materia di contenimenti e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- altre misure a carattere sanitario sono state disposte con ordinanza del Ministero della Salute in data 20 marzo 2020;
- il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n.19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 " ha ulteriormente provveduto ad impartire misure urgenti per fronteggiare l'emergenza ;

- con ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.514 del 21 marzo 2020 è stata disposta la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;

Viste le circolari successive del Ministero dell'Interno ed in particolare la n.15350/117 prot.n.19043 del 27 marzo 2020 in cui si precisa che “nei mercati, sia all’aperto che coperti, può essere svolta unicamente l’attività di vendita di generi alimentari, nonché ai sensi del DPCM del 22 marzo 2020, di ogni prodotto agricolo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Preso atto che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato successivamente le Ordinanze n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020 con cui sono state stabilite misure restrittive per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 ed ha sempre mantenuto la misura di sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini;

Vista l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia n.528 dell'11/04/2020 “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19*” in cui all'art. 1.2 lettera g) rimangono sospesi i mercati scoperti e le fiere, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Mentre i mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda: a) presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita; b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;

Preso atto dei contenuti del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.* “pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020;

Visto che il Presidente di Regione Lombardia con Ordinanza n.532 del 24/04/2020 “*MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ORDINANZA N. 528 DELL'11 APRILE 2020 RECANTE “ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19*” ha disposto la modifica dell'art. 1.2 lettera g) sopra indicato consentendo alle Amministrazioni Comunali di individuare uno o più mercati scoperti presenti sul proprio territorio in cui attuare la riapertura dell'attività, limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, purché siano osservate e fatte osservare determinate misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni stessi;

Considerato che le forme di contenimento adottate fino ad oggi sembrano aver ridotto i contagi da COVID-19 sul territorio del Comune di Lodi, come dimostrano i dati forniti dalla Protezione Civile e da Regione Lombardia e che pertanto si ritiene opportuno, per promuovere la ripresa delle attività, individuare n. 4 mercati scoperti presenti sul territorio ove consentire lo svolgimento delle attività ambulanti alimentari;

Visto l'art.18 c.1 lettera b) del Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004 in cui si identificano le localizzazioni dei mercati ambulanti nel Comune di Lodi;

Sentito il Comandante della Polizia Locale e il rispettivo Ufficio Annonaria, Mercati e Fiere, in merito all'individuazione della collocazione del mercato in n. 4 giornate, in rapporto alla conformazione dei luoghi rispetto alle misure di controllo da operare, sono state stabilite le seguenti posizioni:

- P.zza della Vittoria il martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì;
- P.zza della Vittoria il sabato, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;
- P.zza Omegna il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna;
- P.zza Omegna il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;

L'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche.

Considerato che per la riapertura di predette attività mercatali si dovrà provvedere:

- a) all'assegnazione temporanea dei posteggi
- b) ad accertarsi del rispetto della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa, comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi;
- c) all'individuazione di un appartenente alla polizia locale che assuma il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale;
- d) a limitare il perimetro esterno dell'area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
- e) a disporre della segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso;
- f) a fornire indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
- g) a limitare l'accesso all'area di mercato per controllare la concentrazione di persone, consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;
- h) a rilevare da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato;
- i) all'inibizione all'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
- j) alla messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, di idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
- k) al rispetto, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;

- l) all'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;
- m) a far osservare il distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato;
- n) a far osservare la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.

Visto

- l'art.50 del T.U. D.lgs. n.267/00;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n.79 del 24.05.2004;
- lo Statuto Comunale;

DISPONE

1. che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. la riapertura dell'attività commerciale su aree pubbliche (mercati scoperti), limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, con le seguenti collocazioni ed articolazioni:
 - P.zza della Vittoria il martedì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza della Vittoria del martedì e giovedì;
 - P.zza della Vittoria il sabato, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nei mercati di P.zza Mercato del sabato e domenica;
 - P.zza Omegna il mercoledì, ove potranno esercitare gli ambulanti per la categoria alimentare muniti di concessioni autorizzative per l'esercizio dell'attività ordinaria nel mercato di P.zza Omegna;
 - P.zza Omegna il venerdì per il mercato riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricoli;
3. che i posteggi nelle aree individuate al p.to 2 siano ricollocati a cura della Polizia Locale all'interno del perimetro delimitato da transenne o altri dispositivi idonei in modo che vi sia un unico varco di accesso separato da quello di uscita dall'area stessa;
4. l'obbligo a far osservare il distanziamento di tre metri tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato e far osservare la presenza di non più di due operatori per ogni posteggio.
5. che l'orario di svolgimento dei mercati così come sopra individuati rimane invariato e confermato rispetto a quanto disposto nel Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche;
6. che sia individuato di un appartenente alla polizia locale che assuma il compito di "Covid Manager" per coordinare sul posto il personale addetto, con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell'assistenza a clienti ed operatori del mercato e dell'attuazione delle misure di prevenzione e sicurezza emanate dall'Ordinanza Regionale;
7. che sia garantito rispetto della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all'interno dell'area stessa e comunque non superiore al doppio del numero dei posteggi, nonché sia limitato l'accesso all'area di mercato per controllare la concentrazione di persone,

consentendo l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili o anziani;

8. che sia predisposta opportuna segnaletica nei dintorni dell'area di mercato che consenta alla clientela di indirizzarsi verso l'unico varco di accesso e che siano fornite indicazioni all'interno dell'area di mercato che orientino la clientela verso il varco d'uscita;
9. di rilevare da parte di personale addetto con l'eventuale supporto di volontari di protezione civile, mediante idonee strumentazioni, la temperatura corporea dei clienti, prima del loro accesso all'area di mercato, e degli operatori commerciali del mercato e conseguentemente inibire l'accesso all'area, a seguito di rilevazione di temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante;
10. che sia messa a disposizione dei clienti, a cura degli operatori del mercato, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e di guanti "usa e getta", quest'ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente;
11. che sia rispettato, sia all'interno dell'area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all'area, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramenti;
12. l'obbligo di utilizzo da parte degli operatori commerciali di mercato di mascherina a copertura di naso e bocca nonché di guanti;

AVVERTE

che il mancato rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020;

DISPONE ALTRESÌ

1. L'invio del presente provvedimento al Comando di Polizia Locale, che è anche incaricato della verifica dell'osservanza della presente ordinanza, alla Prefettura di Lodi ed alla Questura di Lodi.
2. L'invio del presente provvedimento alle Associazioni di Categoria affinché si facciano promotrici nei confronti dei propri associati al rispetto delle misure in esso contenute ed alla Società Linea Gestioni per il ripristino del Servizio di Spazzamento delle aree mercatali nonché raccolta dei rifiuti.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data pubblicazione della presente ordinanza;

Sottoscritto dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale

